

FAQ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Aggiornate al 30 MARZO 2018

Le seguenti FAQ rispondono a domande relative all'organizzazione dei percorsi, ai comiti dei tutor e norme di sicurezza per le attività di Alternanza Scuola Lavoro (Rif. :Legge 107/2015-D-Lgs-77/2005 ; integrazioni dal Miur 2016--nota 3355 del 28 marzo 2017).

Le Faq di seguito riportate, alcune delle quali prese dal sito del MIUR, sono articolate nelle seguenti sezioni:

- 1. Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola Lavoro**
- 2. Alternanza scuola lavoro per studenti che ripetono la classe**
- 3. Funzione tutoriale ,salute e sicurezza in alternanza scuola-lavoro e norme specifiche per attività di stage presso aziende**

1. ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

1. Le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono aggiuntive rispetto all'orario delle lezioni?

Le attività di alternanza scuola lavoro possono essere svolte in orario pomeridiano o durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il progetto formativo elaborato dalla singola istituzione scolastica, che avrà preliminarmente valutato la formula organizzativa più adeguata per venire incontro alle esigenze del territorio, dei propri allievi e della disponibilità delle strutture ospitanti ad accogliere gli studenti in alternanza.

(risposta ministeriale)

2. Gli studenti sono obbligati a svolgere le attività in alternanza scuola lavoro?

Sì, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche se realizzati in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, sono parte integrante del curriculum dello studente e sono oggetto di verifica e valutazione da parte del consiglio di classe, con una ricaduta sulla valutazione finale dello studente.

(risposta ministeriale)

3. Come viene suddiviso il monte ore complessivo dell'Alternanza scuola lavoro?

La distribuzione del monte ore triennale (400 ore), assolutamente indicativa e modificabile a discrezione dei singoli consigli di classe previa comunicazione al referente aSL d'Istituto, è riepilogata nella tabella reperibile nel file [Progetto triennale di alternanza scuola lavoro](#)

(risposta Referente ASL)

4. È prevista una personalizzazione dei progetti di alternanza scuola lavoro che tenga conto degli interessi degli studenti?

Le indicazioni fornite alle scuole attraverso la Guida operativa del MIUR suggeriscono di evitare di applicare nei progetti di alternanza modelli standardizzati, concepiti per percorsi identici per tutti, bensì di adeguare i progetti alle esigenze specifiche degli studenti, che spesso esprimono bisogni formativi differenziati. Ciò è particolarmente rilevante nel caso delle esperienze interculturali collegate alla frequenza di periodi didattici in altri Paesi o ad attività sportive agonistiche che richiedono un impegno particolarmente oneroso.

L'alternanza entra a tutti gli effetti nel curriculum personalizzato dello studente e, più in generale, della scuola che, attraverso le proprie scelte e le forme di collaborazione sviluppate con il territorio, esprime e valorizza la propria autonomia didattica e organizzativa. Per queste ragioni, il progetto o i progetti di alternanza elaborati dalla scuola sono inseriti all'interno del piano dell'offerta formativa triennale, che assicura sia l'unitarietà del progetto messo a punto dall'istituzione scolastica, sia la specifica declinazione e attuazione a cura dei singoli Consigli di classe, che dovranno predisporre i singoli percorsi formativi personalizzati riservati ai propri alunni, tenuto conto delle loro attitudini, interessi e stili cognitivi, e, infine, valutarne gli esiti, dopo aver acquisito gli elementi forniti dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti e condivisi.

(risposta ministeriale)

5. I periodi di apprendimento all'estero possono essere compresi nelle esperienze di alternanza?

Tenuto conto dell'indubbio valore formativo che un periodo di formazione all'estero rappresenta per uno studente della scuola secondaria di 2° grado sotto il profilo personale, culturale e professionale, è opportuno che la scuola frequentata dal giovane in Italia personalizzi il progetto di Alternanza scuola lavoro valorizzando all'interno del relativo percorso triennale di Alternanza scuola lavoro le esperienze e le competenze maturate all'estero, evitando di applicare nel loro progetto di Alternanza un modello standardizzato, concepito per percorsi di Alternanza inseriti nel calendario scolastico e ritagliato sulle esigenze di studenti che frequentano regolarmente le lezioni all'interno dell'istituto di appartenenza. Le modalità con cui inserire l'esperienza realizzata all'estero nel progetto di Alternanza possono essere varie ed è opportuno affidare all'autonomia della singola istituzione scolastica la scelta degli strumenti progettuali ed organizzativi più efficaci per dare visibilità alle competenze acquisite dall'allievo anche rispetto alla loro spendibilità nel mondo del lavoro e delle professioni, utilizzando le più opportune forme di flessibilità didattica e organizzativa per personalizzare il progetto triennale di Alternanza.

(risposta ministeriale)

Il nostro Istituto riconosce come esperienze ASL all'estero esclusivamente le attività proposte dall'Istituto stesso e progettate e proposte agli studenti mediante opportune circolari e incontri informativi.

Coloro che intendono partecipare autonomamente a corsi di lingue o eventuali esperienze all'estero, dovranno comunque comunicarlo preventivamente alla referente aSL d'Istituto oltre che al proprio tutor scolastico poiché non potranno partecipare eventualmente alle proposte di stage estivo che la scuola intende proporre loro.

(risposta referente ASL)

6. Gli stage di Alternanza Scuola Lavoro all'estero organizzati dalla scuola come si svolgono?

Lo stage organizzato dal nostro istituto all'estero prevede un percorso di formazione linguistica e di approccio al mondo del lavoro, anche in convenzione con una agenzia scelta dalla scuola.

Si rende noto che la scuola si impegna a partecipare a bandi (a titolo esemplificativo Erasmus +, ecc...) per la realizzazione di stage presso aziende di settore all'estero. Eventuali novità in merito verranno tempestivamente comunicate mediante opportune circolari, durante l'intero a.s.

(risposta Referente ASL)

7. I corsi professionalizzanti frequentati autonomamente dagli studenti a proprie spese possono essere compresi nel monte ore riservato alle esperienze di alternanza scuola lavoro?

L'alternanza, in quanto metodologia didattica, si svolge sotto la responsabilità della scuola, fa parte del percorso curricolare ed è fondata su alcuni elementi specifici che la distinguono da

altre esperienze formative, pur validissime, organizzate dalla scuola o praticate autonomamente dagli allievi. L'alternanza scuola lavoro, tra l'altro, prevede una **convenzione tra scuola e struttura** ospitante che, in relazione al progetto formativo condiviso, regola i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei partecipanti. La convenzione, inoltre, indica le figure tutoriali che accompagnano il percorso formativo dello studente, la durata delle esperienze e la loro scansione temporale, le attività che il giovane dovrà svolgere all'interno della struttura ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo condiviso con la scuola e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi.

(risposta ministeriale)

8. Le associazioni sportive possono partecipare all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro per gli studenti che praticano attività sportive agonistiche?

La Legge 107/2015, art.1, comma 34, tra i soggetti che possono accogliere gli studenti per i percorsi di alternanza scuola lavoro, comprende "gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI", per cui il percorso formativo personalizzato dello studente impegnato in attività agonistiche, se adeguatamente calibrato sugli aspetti lavorativi della disciplina sportiva praticata, può rappresentare una esperienza di alternanza scuola lavoro maturata in attività sportive, con una certificazione delle competenze acquisite. Oltre alle cd. soft skills, apprezzate in qualsiasi contesto lavorativo, i giovani atleti sviluppano competenze tecnico scientifiche legate alla salute, alla corretta alimentazione, ad apprendimenti scientifici legati all'attività praticata, che possono essere esplicitate all'interno della co-progettazione che la scuola può mettere a punto con la struttura ospitante. Naturalmente la scuola stipulerà la convenzione con la Federazione o l'associazione sportiva che ospita l'attività agonistica del giovane.

(risposta ministeriale)

9. L'alternanza scuola lavoro può essere sviluppata in collaborazione con un'associazione senza fini di lucro che non ha dipendenti assunti a tempo indeterminato?

Sì, l'alternanza scuola lavoro può essere svolta anche presso enti no profit e associazioni di volontariato. L'opportunità di avvalersi della collaborazione con strutture del terzo settore (parrocchie, scuole, associazioni varie...) è stata espressamente prevista dal decreto legislativo n.77/2005, all'art.1, comma 2.

(risposta ministeriale)

10. Le varie attività proposte dalla scuola e svolte in orario extra scolastico nell'ambito dei progetti di istituto, possono essere comprese nelle esperienze di alternanza?

Le attività svolte nell'ambito dei progetti di Istituto non possono essere conteggiate nel monte ore di Alternanza scuola lavoro, ma possono essere inserite nelle esperienze personali. Fanno **eccezione le sole attività espressamente dichiarate da catalogo ASL**, che verrà aggiornato periodicamente e/o le **esperienze proposte e validate dai consigli di classe** nel piano delle attività ed esplicitamente dichiarate come esperienze di alternanza scuola lavoro nelle circolari ad esse riferite.

(risposta referente ASL)

11. Le ore di alternanza previste per ogni anno scolastico possono essere svolte tutte assieme?

La legge 107 parla esplicitamente di percorso triennale, se ne desume che le attività devono essere svolte nei tre anni conclusivi del percorso scolastico. Nonostante questo, gli alunni possono scegliere di svolgere un numero di ore più cospicuo in un anno, prevedendo, ad esempio, difficoltà nello svolgere lo stage durante l'anno all'estero. È comunque importante riservare un numero di ore a ciascun anno.

(risposta ministeriale)

2. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI CHE RIPETONO LA CLASSE

1. **Se uno studente ripete nell'a.s. 2016/2017 la classe quarta, pertanto durante il terzo anno non ha partecipato alle attività di alternanza scuola lavoro in quanto ancora non obbligatorie, deve assolvere al monte ore di alternanza scuola lavoro previsto dalla legge 107/2015 (400 ore nel triennio), o si può prevedere l'esonero per una parte di esse?**

Per uno studente che si trovi a ripetere il quarto anno del percorso di studi durante l'a.s. 2016/2017 si presenta la situazione particolare di seguito descritta. Lo studente ha ottenuto la promozione alla quarta classe per effetto della frequenza con successo della terza classe, ovvero dell'idoneità conseguita in esito ad esame specifico, nell'a.s. 2014/2015 o precedente, in cui l'ordinamento scolastico non prevedeva l'attività di alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria. Non avendo conseguito la promozione dalla quarta alla quinta classe nell'a.s. 2015/2016, si trova a ripetere il quarto anno nell'a.s. 2016/2017, in cui l'alternanza scuola lavoro diventa attività curricolare anche per le classi quarte. Tale studente si trova, quindi, a frequentare il quarto anno insieme ad un gruppo-classe che durante il terzo anno ha svolto attività di alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore, secondo una data programmazione didattica. Per facilitare l'inserimento dell'allievo interessato nel nuovo gruppo-classe, il Consiglio di Classe organizza idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo se far partecipare, ed in quale misura, lo studente, durante il quarto anno, ad attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore aggiuntivo rispetto al resto della classe, per acquisire, ad esempio, quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del riallineamento a quelle già acquisite dal resto del gruppo-classe di attuale appartenenza. A titolo di esempio, nel caso in cui lo studente non abbia partecipato alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che il resto della classe ha svolto durante il terzo anno, il Consiglio di classe, nell'ambito della programmazione delle attività curricolari, potrà deliberare la partecipazione dello studente a tale formazione, contabilizzando, nel quarto anno, un numero di ore di alternanza individuale superiore a quello del gruppo-classe di appartenenza. Al termine del percorso personalizzato, comprensivo dei moduli relativi ad approfondimenti teorici e/o alle attività pratiche proposte all'allievo, il Consiglio di classe attesterà l'equivalenza, anche in termini quantitativi, con le ore di alternanza scuola lavoro svolte dal resto della classe nel terzo anno. Si ricorda che per la validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle attività programmate. **Analoga soluzione potrà essere adottata per gli studenti che nell'a.s. 2017/2018 si troveranno a ripetere la quinta classe.**

(risposta ministeriale)

2. **Uno studente ripete nell'a.s. 2017/2018 la classe terza. Avendo partecipato durante lo scorso anno ad attività di alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore nella classe terza già frequentata, si chiede se l'allievo abbia l'obbligo di assolvere all'intero monte ore di alternanza previsto dalla legge 107/2015 nel triennio (400 ore), ovvero se possa essere esentato per una parte di esse.**

Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l'anno è tenuto a svolgere di nuovo l'intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l'intero curriculum e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l'acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale,

come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.
(risposta ministeriale)

3. FUNZIONE TUTORIALE - SALUTE E SICUREZZA IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E NORME SPECIFICHE PER ATTIVITA' DI STAGE PRESSO AZIENDE

1. Il tutor scolastico deve sempre accompagnare gli studenti in azienda?

Non è prevista la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza. I suoi compiti di assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne il corretto svolgimento possono essere svolti a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la scuola. L'importante è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor formativo esterno designato dalla struttura ospitante, che ha il compito di assistere il giovane nel suo percorso di apprendimento attraverso il lavoro.

(risposta ministeriale)

2. Come retribuire le funzioni tutoriali esterne?

Non è possibile prevedere compensi per i tutor aziendali nell'esercizio della loro funzione tutoriale. Infatti, il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 "Definizione delle norme relative all'alternanza scuola lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53", all'art. 5 (Funzione tutoriale), comma 3 esplicita i compiti del tutor formativo esterno, specificando quanto segue. "Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

(risposta ministeriale)

3. Quali atti negoziali sono ritenuti opportuni/obbligatori, per dare avvio ai percorsi di alternanza scuola lavoro?

Gli atti di natura negoziale ritenuti obbligatori ai fini dell'avvio, da parte dell'istituzione scolastica, di una esperienza di alternanza scuola lavoro sono:

- la Convenzione tra la scuola e la struttura ospitante, dalla quale risultino le reciproche condizioni di svolgimento del percorso formativo. Essa costituisce anche l'evidenza documentale del rapporto (di alternanza) esistente tra gli studenti presenti presso la struttura ospitante e la scuola e, quindi, del motivo della presenza degli studenti sul luogo di lavoro;
- il Patto formativo, con cui lo studente (o i soggetti esercenti la potestà genitoriale se minorenni) si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività previste nel percorso formativo personalizzato di alternanza scuola lavoro nel quale sono specificate le competenze attese in esito allo stesso, condivise tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante;
- il percorso formativo personalizzato, che può essere integrato nel documento sopra citato, anche in allegato.

(risposta ministeriale)

4. Quale formazione sulla sicurezza è necessario garantire agli studenti in alternanza?

Dal Manuale INAIL MIUR "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" (pagina 233): l'impegno per l'istituzione scolastica riguarda sempre la *formazione*

generale di 4 (quattro) ore, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Detto segmento di formazione, secondo il D.Lgs.81/2008, articolo 37, comma 1, è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione.

(risposta ministeriale).

5. E' ritenuto possibile/utile l'impiego di "badge" o "cartellini-presenza" specifici per ciascuno studente?

L'impiego di "badge" o "cartellini-presenza" è ritenuto non soltanto possibile, ma utile ai fini della contabilizzazione delle ore di alternanza in un contesto lavorativo. In tutti i casi, nelle varie fasi in cui si sviluppano i percorsi di alternanza, è previsto che sia predisposto un registro delle presenze per la contabilizzazione delle ore di alternanza e delle eventuali assenze dello studente.

(risposta ministeriale).

6. Chi cura il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali?

La Guida Operativa per le Scuole sull'alternanza scuola-lavoro prevede che l'istituzione scolastica e la struttura ospitante alleghino alla Convenzione il Patto formativo dello studente. Tale documento esplicita gli impegni dello studente, prevedendo anche che conosca e rispetti le norme comportamentali in materia di privacy. Qualora lo studente, nell'esercizio delle attività oggetto dell'alternanza scuola lavoro, entri in contatto con soggetti terzi e i loro dati, sarà cura della struttura ospitante garantire che vi sia il corretto trattamento. I dati dello studente in alternanza sono tutelati ai sensi della normativa vigente (cfr. Garante per la tutela dei dati personali). Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, le scuole possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali degli studenti.

(risposta ministeriale).

7. Qualora in corso d'opera emergano particolari criticità nella relazione con singoli o gruppi di studenti, l'esperienza di alternanza scuola lavoro si può interrompere?

È dovere del tutor della struttura ospitante informare tempestivamente il tutor formativo interno di eventuali assenze del tirocinante o di eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il percorso di alternanza, anche limitatamente al singolo

studente inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo, ferma restando la possibilità di applicare il Regolamento di Istituto o lo Statuto delle studentesse e degli studenti ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente.

(risposta ministeriale)